



CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

---

## VADEMECUM

Sicurezza nei luoghi di lavoro del CNVVF  
*“Norme e Standard Covid-19”*



---

*a cura dell'Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza  
sul lavoro del personale del Corpo*

VADEMECUM

*Norme e Standard Covid-19*



**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

*Ufficio per le politiche di tutela della sicurezza sul lavoro*

---

VADEMECUM DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEL CNVVF: “NORME E STANDARD COVID-19”

*pubblicazione redatta a cura di:*

*PD Tarquinia Mastroianni, DVD Antonio Anecchini*

---



## **INDICE GENERALE**

PREMESSA	<i>Pag. IV</i>
1. INTRODUZIONE	<i>Pag. 1</i>
2. LA NORMAZIONE SINTETICA	<i>Pag. 1</i>
3. LE NORME E GLI STANDARD MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI ENTI NORMATORI	<i>Pag. 1</i>

---



## Premessa

---

Il Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81, ribadisce i concetti di gestione partecipata della sicurezza nei luoghi di lavoro e quello di approccio alla valutazione della sicurezza di prevenzione, misurato alla realtà lavorativa in esame. Questi principi presuppongono la partecipazione attiva delle figure della sicurezza che assumono centralità nei sistemi di gestione e necessitano della conoscenza *“utile alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro”*.

Questo presupposto di conoscenza, intrinseco nel D.lgs n. 81/2008, è disciplinato e reso obbligatorio e per TUTTE le figure della sicurezza e per loro sono previsti percorsi specifici di formazione, informazione ed addestramento.

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi assumendo un parametro di riferimento sia per l'analisi dei pericoli sia per la definizione delle misure di cautela da adottare e queste attività rivestono una notevole importanza al fine del funzionamento dei sistemi di gestione e presuppongono un'organizzazione attenta, dedicata e non trascurabile.

Il presente lavoro è stato articolato in paragrafi in cui da una parte si descrive il principio della normazione sintetica nel D.lgs. 81/2008 ed il ruolo delle norme e standard di buona tecnica, dall'altra si procede con l'elencazione delle norme pertinenti il COVID-19 liberamente consultabili sui siti di UNI ed ISO.

La trattazione degli argomenti è stata impostata sui principi di gestione della sicurezza del D.lgs n. 81/2008 ed integrati con la disciplina in materia di salute e sicurezza per il personale del CNVVF dettata dal Decreto Ministeriale del 21 agosto 2019, n. 127, decreto, quest'ultimo, che riconosce le peculiarità del servizio istituzionale ed organizzative del Dipartimento dei vigili del fuoco.

L'intento di questa pubblicazione è quello di fare emergere la necessità di consultare le norme di buona tecnica e quanta attenzione hanno riposto sulla pandemia gli enti di normazione quali UNI ed ISO rendendo le loro pubblicazioni pertinenti la pandemia liberamente consultabili direttamente dai loro siti istituzionali.

---



## 1. INTRODUZIONE

La valutazione dei rischi è un dovere del datore di lavoro che ha lo scopo di perseguire l'obiettivo della sicurezza in attuazione dell'obbligo che discende dall'art. 2087 del Codice Civile che prescrive all'imprenditore *di adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

Nel testo del decreto manca una definizione di "misura" di sicurezza, tuttavia è possibile desumere la sua portata analizzando la definizione di "prevenzione" contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera n): *ciò che è necessario, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali.*

Risalta, quindi, come si parli di azioni, dettate dall'esperienza o suggeriti dalla tecnica, in grado di agire efficacemente sull'attività lavorativa riducendone, o eliminandoli del tutto, i pericoli.

In questo contesto, è evidente come l'esistenza di una norma tecnica o di uno standard di buona tecnica definisca il parametro di diligenza: il dettato normativo *violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline*, data la sua ampiezza e portata, ricomprende praticamente ogni precetto o regola. Il garante della sicurezza, pertanto, ha l'obbligo di prendere in considerazione il quadro tecnico di riferimento nella valutazione del rischio e, corrispondentemente, nella individuazione delle misure antinfortunistiche dal momento che la valutazione dei rischi rappresenta una vera e propria misura generale di tutela (art. 15, comma 1, lettera a)).

Ecco quindi che, il ruolo delle norme, pubblicate da enti di normazione nazionali ed internazionali, assume un ruolo centrale nella definizione del parametro di diligenza e, quindi, è necessario conoscerle per poter correttamente dimensionare le misure antinfortunistiche.

## 2. LA NORMAZIONE SINTETICA

Il DLgs 81/08, all'art. 2, fornisce una definizione di "norma tecnica" basata su tre caratteristiche distintive:

- È una specifica tecnica;
- È approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione;
- È una fonte la cui osservanza non sia obbligatoria.

Risalta quindi, il carattere giuridicamente non vincolante di una norma tecnica che, tuttavia, nel DLgs 81/08 assume una connotazione differente in virtù del principio della normazione sintetica.

E' necessario ricordare che vige il principio della massima sicurezza tecnicamente possibile (art. 2087 CC) ed il suo collegamento con la realtà è rappresentato dalla norma tecnica più evoluta che disciplina un determinato argomento. Ecco, quindi, che un provvedimento legislativo, sia quanto effettua un rinvio esplicito (ad una norma specifica ovvero ad un settore specifico) sia quando effettua un riferimento generico allo stato dell'arte, rende cogente l'applicazione di uno standard che il datore di lavoro deve assumere a riferimento.

Infatti la norma tecnica, essendo un documento che traduce in buona tecnica le caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio a partire dallo stato dell'arte (specificano cioè "come fare bene le cose" garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe), definisce il parametro di riferimento nell'esigibilità della condotta.

## 3. LE NORME E GLI STANDARD MESSI A DISPOSIZIONE DAGLI ENTI NORMATORI

A seguito della pandemia da COVID-19 gli organismi di normazione, nazionali ed internazionali, hanno messo a disposizione le norme pertinenti per la pubblica consultazione.

### 1.1. Standard ISO

ISO, infatti, mette a disposizione una piattaforma denominata [Online Browsing Platform \(OBP\)](#) in cui è possibile consultare quanto messo in libera visione a tutti.

Di seguito vengono riportati, completi di link, le norme ISO riguardanti la pandemia e liberamente consultabili.

- [ISO 374-5:2016](#), Protective gloves against dangerous chemicals and micro-organisms -Part 5: Terminology and performance requirements for micro-organisms risk;
- [ISO 13688:2013](#), Protective clothing – General requirements;
- [ISO 22301:2019](#), Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements;
- [ISO 22316:2017](#), Security and resilience – Organizational resilience –Principles and attributes;
- [ISO 22320:2018](#), Security and resilience –Emergency management – Guidelines for incident management;
- [ISO 22395:2018](#), Security and resilience –Community resilience –Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency;
- [ISO 22609:2004](#), Clothing for protection against infectious agents — Medical face masks — Test method for resistance against penetration by synthetic blood (fixed volume, horizontally projected);
- [ISO 31000:2018](#), Risk management – Guidelines;

### 1.2. Standard UNI

Oltre ad ISO, anche UNI ha messo a disposizione una raccolta di norme riguardanti la pandemia in libera visione on line.

Di seguito viene riportato l'elenco delle norme disponibili.

[UNI 10912:2000](#), Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale degli occhi e del viso per attività lavorative;

[UNI EN 149:2009](#), Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura UNI EN 166:2004 Protezione personale degli occhi – Specifiche;

[UNI EN 455-1:2002](#), Guanti medicali monouso - Assenza di fori - requisiti e prove;

[UNI EN 455-2:2015](#), Guanti medicali monouso - Parte 2: Requisiti e prove per le proprietà fisiche;

[UNI EN 455-3:2015](#), Guanti medicali monouso - Parte 3: Requisiti e prove per la valutazione biologica;

[UNI EN 455-4:2009](#), Guanti medicali monouso - Parte 4: Requisiti e prove per la determinazione della durata di conservazione;

[UNI EN 13795-1:2019](#), Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 1: Teli e camici chirurgici;

[UNI EN 13795-2:2019](#), Indumenti e teli chirurgici - Requisiti e metodi di prova - Parte 2: Tute per blocchi operatori;

[UNI EN 14126:2004](#), Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi;

[UNI EN 14605:2009](#), Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti con collegamenti a tenuta di liquido (Tipo 3) o a tenuta di spruzzi (Tipo 4), inclusi gli articoli che proteggono solamente parti del corpo (Tipi PB [3] e PB [4]);

[UNI EN 14683:2019](#), Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova;

[UNI EN ISO 374-5:2017](#), Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi - Parte 5: Terminologia e requisiti prestazionali per rischi da microorganismi;

[UNI EN ISO 10993-1:2010](#), Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio;



[UNI EN ISO 13688:2013](#), Indumenti di protezione - Requisiti generali